

**PROTOCOLLO INTESA TRA IL POLICLINICO DI PALERMO**

**E L'ORDINE PROVINCIALE**

**DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PALERMO**

L'anno 2018 il giorno dodici del mese di Gennaio presso la sede legale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo corrente in Palermo nella Via del Vespro n° 129, sono presenti

- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo corrente in Palermo nella Via del Vespro n° 129, Partita IVA: 05841790826 in persona del Commissario Dott. Fabrizio De Nicola.



- L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo (di seguito denominato per brevità "ordine") nella persona del presidente dott. Salvatore Amato domiciliato per la carica presso la sede legale in Palermo via Rosario Partanna n° 22

**Premesso che**

- E' interesse dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e dell'Ordine collaborare con profitto al fine di migliorare i servizi ed implementare le conoscenze dei propri dipendenti, associati ed utenti per mezzo dell'erogazione di servizi da svolgere in collaborazione tra le due amministrazioni oltre che di progetti, formativi e non, rivolti al personale dipendente, ivi compresa la dirigenza medica, tutti gli operatori delle professioni sanitarie e l'utenza in generale;

- Che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e l'Ordine condividono l'opportunità di realizzare - di comune accordo e impegno - servizi innovativi che rientrano negli obiettivi di entrambe le amministrazioni;

- Che la collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico



e l'Ordine potrebbe essere, come in effetti è, strategica considerato che

lo sviluppo di progetti formativi e di servizi per i dipendenti, personale

medico, paramedico, sanitario, ed iscritti all'ordine ed utenti può essere

elemento trainante per la crescita del territorio e, che, l'ottimizzazione

dei risultati è massimizzata per il tramite di una regia unica idonea a gui-

dare sia i processi di e-governement della PA, che lo sviluppo della so-

cietà dell'informazione di guisa da realizzare modelli organizzativi e si-

stemi interoperabili, nonché dettare gli standard realizzativi ad enti locali

e strutture sanitarie.

#### Considerato che

- Sulla base di quanto sopra esposto, I vantaggi di una collaborazione tra

l'Azienda e l'Ordine sarebbero evidenti in un processo generalizzato di

miglioramento dei servizi offerti e delle possibilità di sperimentazione

ed implementazione delle nuove tecnologie e dei percorsi formativi con

evidenti ricadute positive sulle rispettive amministrazioni e gli enti inte-

ressati

- In considerazione delle competenze maturate e del know-how sviluppa-

to da ciascuno dei partecipanti il protocollo d'intesa tale collaborazione

avrebbe quale effetto lo sviluppo di attività integrate;

**Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue**


#### Art. 1

L'Azienda Ospedaliera e l'Ordine si impegnano ad individuare progetti di

interesse condiviso, nonché a collaborare con uno scambio reciproco di

conoscenze e competenze per lo sviluppo ed il raggiungimento degli

scopi comuni, nonché per perseguire le seguenti finalità:

	a) sviluppare e coordinare attività e programmi di ricerca nel settore della sanità con particolare riguardo alla formazione in ambito sanitario, al diritto ed all'economia applicata in ambito sanitario, al management in sanità ed alla disciplina dell'anticorruzione, con un approccio olistico;	
	b) promuovere il dibattito tra gli esperti di settore anche ai fini divulgativi sui temi scientifici, giuridici ed economici e di organizzazione con riferimento a tutte le professioni sanitarie ed al personale amministrativo attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, convegni e conferenze (anche mediante l'utilizzo di formazione on-line) e di ogni altro strumento idoneo alla divulgazione dei risultati conseguiti;	
	c) diffondere i risultati dell'attività scientifica anche attraverso la pubblicazione di <i>working papers</i> , volumi ed ogni altro strumento idoneo alla divulgazione;	
	d) sostenere la partecipazione a progetti di ricerca (anche quelli finanziati da fondi diretti ed indiretti dell'Unione Europea e/o fondi Regionali finanziati e/o cofinanziati dalla Regione e dagli Assessorati Regionali competenti) e promuovere forme di collaborazione scientifica con enti pubblici e privati per qualsiasi iniziativa volta al perseguimento dei fini di cui al presente protocollo d'intesa.	
	<b>Art. 2</b>	
	Ai fini istituzionali di cui al protocollo d'intesa sono istituiti due organi di governance:	
	a) Il consiglio direttivo	
	b) Il comitato tecnico scientifico	
	<b>Art. 3</b>	

Il consiglio direttivo si compone dei legali rappresentanti pro tempore degli enti partecipanti ovvero, il direttore generale dell'azienda ed il presidente dell'ordine.

Il consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:


- a) garantisce il rispetto delle finalità istituzionali del protocollo di intesa;
- b) convoca, e presiede, all'occorrenza, il comitato tecnico scientifico
- c) coordina e sovrintende le attività svolte nell'ambito del protocollo d'intesa e da attuazione alle delibere del comitato tecnico scientifico;
- d) promuove, previo parere del comitato tecnico scientifico, sia la programmazione delle attività, che periodici seminari promossi ai fini istituzionali del presente protocollo d'intesa;
- e) propone comitato tecnico scientifico la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con altri organismi pubblici e/o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine o, comunque, svolgano attività di ricerca e/o di formazione nel campo di pertinenza degli enti partecipanti;

#### Art. 4

Il comitato tecnico scientifico è composto da

- Tre rappresentanti dell'ordine dei medici nominati dal presidente dell'ordine dei medici, sentito il consiglio dell'ordine;
- Tre rappresentanti dell'azienda sanitaria scelti tra i docenti e/o i dipendenti dell'azienda con funzioni dirigenziali di comprovata esperienza scientifica e didattica

Sono idonei a prendere parte al comitato tecnico scientifico soggetti interni ed esterni agli enti purché di comprovata esperienza scientifica e didattica

	tica nel settore medico, giuridico e delle scienze economico aziendali e	
	delle scienze della formazione.	
	Il comitato tecnico scientifico dura in carica quattro anni ed è convocato	
	anche solo da uno dei membri del consiglio direttivo, di norma due volte	
	l'anno, e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da	
	almeno un terzo dei suoi componenti. Il comitato potrà riunirsi anche in	
	tele e video conferenza.	
	Il comitato tecnico scientifico ha il compito di:	
	a) fissare le linee generali, programmare, organizzare e monitorare le atti-	
	vità di ricerca e di formazione di cui ai fini del presente protocollo d'in-	
	tesa;	
	b) promuovere le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica	
	delle attività di cui ai fini del presente protocollo d'intesa;	
	c) promuovere forme di collaborazione e stipulare convenzioni con altri	
	organismi pubblici e privati;	
	d) formulare le richieste di finanziamento in ottemperanza alle normative	
	vigenti;	
	e) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal consiglio	
	direttivo;	
	f) valutare ed individuare attività comuni, verificarne lo stato, e portare	
	tutte le modifiche necessarie al miglioramento ed ampliamento del	
	presente protocollo di intesa, nonché elaborare e proporre alle rispet-	
	tive amministrazioni accordi e contratti derivanti dalle attività specifiche	
	Le parti stabiliscono, inoltre, che, relativamente al primo mandato facciano	
	parte del comitato tecnico scientifico per l'azienda i signori Dott. Fabrizio	

Di Bella, il Dott. Maurizio Montalbano ed il Prof. Piero Luigi Almasio; per l'ordine dei medici il Dott. Giovanni Merlino, il Dott. Filippo Di Piazza e l'Avv. Giuseppe Di Rosa.

#### Art. 5

Il consiglio direttivo, d'intesa con il comitato tecnico scientifico, formulando adeguata proposta, individua la sede amministrativa presso l'ordine dei medici ovvero presso locali dell'azienda ospedaliera.

#### Art. 6

L'intesa non ha carattere di esclusiva.

Non è prevista alcuna scadenza temporale in ordine alla validità ed efficacia del presente protocollo d'intesa, potendo comunque le parti di concerto concordare, in qualsiasi momento, previa cessazione di tutte le attività ed i progetti comuni *in itinere*, di recedere dal presente protocollo di intesa, ove venga meno l'interesse alla continuazione.

#### Art. 7

Sono ammesse forme di collaborazione, con enti pubblici e privati ovvero altre forme di collaborazione da realizzarsi mediante l'erogazione di borse di studio, sovvenzioni e/o tramite la stipula di contratti di ricerca con docenti, ricercatori e studiosi esterni che intendono svolgere attività di ricerca su temi che rientrano nei programmi scientifici degli enti partecipanti il protocollo d'intesa.

#### Art. 8

Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 D. Lgs 196/03, - "codice in materia di protezione dei dati personali", di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali che saranno gestiti

nell'ambito di trattamenti automatici o manuali, al solo fine di dare esecuzione al presente protocollo d'intesa.

Le parti dichiarano inoltre, che dati forniti con il presente protocollo d'intesa sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per qualsivoglia responsabilità dovuta ad errori materiali manuali di compilazione, ovvero ad errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici cartacei.

In esecuzione del codice della privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.



#### Art. 9

Qualsiasi variazione, modifica e/o aggiornamento del presente documento sarà da considerarsi invalido, in assenza di apposita formulazione per iscritto sottoscritta da entrambe le parti.

È consentita, su concorde volontà delle parti del protocollo d'intesa, l'adesione tramite ampliamento dei soggetti aderenti al presente protocollo d'intesa da parte di enti aventi natura pubblicistica o para pubblicistica, ivi compresi enti pubblici non economici, ordini professionale e/o società e consorzi partecipati e/o fondazioni costituiti e/o partecipati da questi ultimi enti.

#### Art. 10

Le parti riconoscono e convengono che tutte le informazioni fornite da ciascuna di esse (incluso, senza alcuna limitazione, il contenuto del presente protocollo d'intesa) nomi, indirizzi, informazioni su piani, programmi, progetti comuni ed ogni altra informazione comunque menzionata, sono da



considerarsi confidenziali e di proprietà delle parti stesse, ove designate  
come tali.

**Art. 11**


Il presente protocollo d'intesa è regolato dal diritto italiano e, ove necessario, sarà da esso disciplinato.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente protocollo d'intesa è competente, in via esclusiva, il foro di Palermo.

Palermo 12.01.2018

Per Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"

Il Commissario Dott. Fabrizio De Nicola.



Per l'OMCeO Palermo

Dott. Salvatore Amato

